



COMUNE DI GABY COMMUNE DE GABY

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

STATUTO COMUNALE

***Approvato con deliberazione del C.C. n. 16
del 17 novembre 2025***

STATUTO
DEL COMUNE DI GABY

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Territorio e sede
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Regolamenti

TITOLO II GLI ORGANI

- Art. 5 - Organi
- Art. 6 - Il Consiglio Comunale
- Art. 7 - Consiglieri Comunali
- Art. 8 - Giunta Comunale
- Art. 9 - Nomina e revoca della Giunta Comunale
- Art. 10 - Il Sindaco
- Art. 11 - Il Vice Sindaco

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

- Art. 12 - Il Segretario dell'Ente
- Art. 13 - Uffici e personale

TITOLO IV I SERVIZI

- Art. 14 - I Servizi
- Art. 15 - Organizzazione territoriale e forme associative di cooperazione

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 16 - Associazionismo
- Art. 17 - Partecipazione popolare
- Art. 18 - Commissioni speciali
- Art. 19 - Assemblee consultive
- Art. 20 - Istanze, petizioni, proposte
- Art. 21 - Referendum
- Art. 22 - Procedure per i referendum
- Art. 23 - Difensore civico
- Art. 24 - Informazione, trasparenza, accesso agli atti e albo pretorio

TITOLO VI

- Art. 25 - Norma transitoria

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi fondamentali

1. Il Comune di GABY rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ispira le proprie attività ai valori della Costituzione, ai principi autonomistici riconosciuti alla Regione Valle d'Aosta ed alle proprie locali tradizioni.
3. Il Comune di GABY si identifica con il gonfalone e lo stemma riprodotti e descritti rispettivamente in allegati A e B al presente Statuto.
4. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma comunale e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
5. Le deliberazioni, i provvedimenti, gli atti e documenti del Comune possono essere redatti tanto in lingua italiana che in lingua francese.
6. Il Comune riconosce piena dignità sociale al dialetto franco-provenzale (patois) e garantisce nell'attività degli organi e degli uffici il libero uso orale del francese, dell'italiano e del patois.
7. Gli interventi nelle riunioni degli organi collegiali in patois sono tradotti in italiano o in francese su richiesta del Segretario, di un consigliere o di un Assessore.
8. Nella composizione della Giunta, nelle nomine dei componenti le commissioni e nelle nomine dei rappresentanti del Comune presso enti, organismi e commissioni, costituisce criterio di riferimento la condizione di parità tra uomini e donne.

Art. 2 Territorio e sede

1. Il territorio del Comune di GABY, esteso kmq. 32,5 comprende oltre al capoluogo (Chef-lieu), le seguenti frazioni e località:

Fraz. Zappegly	
Fraz. Pont De Trenta	Loc. Kiamourseyra
Fraz. Crusmato	Loc. Forvuill
Fraz. Bouri	Loc. Zeimalavilla
	Loc. Masounozi
Fraz. Gattinery	Loc. Riciarmeira
	Loc. Lihrla
	Fraz. Yair Desor
	Fraz. Tzendelab
	Fraz. Serta Desor
	Loc. Gaby Desor
Loc. Pro Du Tucco	Fraz. Serta Desout
Loc. Yair Desout	Fraz. Vourry
Loc. Moulin	Fraz. Rubin
Loc. Palatz	Fraz. Zuino

Loc. Gaby Desout
Loc. Halperpein

Fraz. Chanton Desor
Fraz. Chanton Desout
Fraz. Niel
Fraz. Gruba

2. Il palazzo civico, sede degli organi e uffici comunali, è sito in GABY Chef-lieu.
3. Gli uffici possono essere decentrati, per esigenze organizzative e per favorirne l'accesso.
4. Per particolari e motivate esigenze gli organi possono riunirsi in luoghi diversi dalla sede comunale, che può essere trasferita con deliberazione del Consiglio.

Art. 3 **Finalità**

1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni proprie, di quelle attribuite e di quelle delegate dallo Stato e dalla Regione, persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3. Gli uffici sono organizzati per favorire l'informazione sull'attività dell'Amministrazione e sulle prestazioni.
4. Il Comune adotta gli strumenti della programmazione, del coordinamento e della cooperazione, in particolare con gli altri comuni e l'Unité des Communes Valdôtaines Walser, per realizzare le proprie finalità ed i propri programmi in coerenza con quelli della Regione e dello Stato, secondo il principio della sussidiarietà.
5. Il Comune favorisce gli interessi della comunità promuovendo ogni utile iniziativa particolarmente nei settori:
 - a) delle attività sociali, particolarmente a tutela dell'infanzia, della vecchiaia e dei soggetti meno protetti;
 - b) del turismo, estivo ed invernale;
 - c) dell'artigianato;
 - d) dell'agricoltura.
6. La salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio sono riconosciuti valori primari nel rispetto dei quali è promosso lo sviluppo economico.

Art. 4
Regolamenti

1. Il Comune di Gaby adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare quelli previsti dalla L.R. 07.12.98 N. 54 nonché quelli per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite
2. Il Comune approva inoltre i regolamenti previsti da altre leggi di settore e, nell'ambito della propria autonomia, può disciplinare mediante regolamento, materie oggetto di disciplina generale.
3. Salvo che la legge non disponga specifico diverso procedimento, i regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale.
4. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio on line dopo l'adozione da parte dell'organo collegiale competente e sul sito Istituzionale dopo la loro entrata in vigore.

TITOLO II
GLI ORGANI

Art. 5
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco e il Vice Sindaco

Art. 6
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera Comunità locale, stabilisce gli indirizzi di governo e esercita il controllo politico amministrativo sull'attività del Comune.

2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri assegnati, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
3. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal regolamento.
4. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco di propria iniziativa, oppure su richiesta di un quarto dei consiglieri assegnati o di un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali; la richiesta di convocazione deve essere motivata con l'indicazione del punto sul quale il Consiglio è chiamato a pronunciarsi.
5. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco ed esercita le competenze sugli atti di cui all'art. 21, commi 1 e 2, della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54, così come modificata dalla L.R. 15.05.2017 N. 6, ed eventuali successive modificazioni ed inoltre:
 - a) sulla approvazione dei regolamenti;
 - b) sui criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - c) sulla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune ;
 - d) sugli acquisti e alienazioni immobiliari sempreché tali funzioni non costituiscano attuazione di atti già approvati dal Consiglio Comunale e comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione;
 - e) sulla costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti, delle commissioni speciali ;
 - f) su piani, programmi e progetti di fattibilità tecnico ed economica.
6. Il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni consiliari composte da consiglieri comunali secondo criteri di proporzionalità, con riguardo ai gruppi consiliari; tali commissioni svolgono attività istruttoria, consultiva e propositiva sulle funzioni attribuite agli organi. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento determinando competenze e poteri delle commissioni Consiglieri.
7. La competenza di cui all'art. 21, punto 2, lett. i) legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 (adozione dei piani territoriali ed urbanistici) si intende comprensiva degli atti di approvazione, quando questa sia attribuita al Comune.

ART. 7 - Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.
2. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, ai sensi del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

5. Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive decade dalla carica.
6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale e il consigliere è sostituito nella prima seduta utile successiva alla dichiarazione di decadenza.

Art. 8 Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo generale ed esercita le competenze non riservate dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio Comunale o al Sindaco.
2. Costituisce competenza della Giunta la nomina delle commissioni previste dalla legge, quando non si tratti di designare solo rappresentanze ma di provvedere alla loro costituzione.
- 2 bis All'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
3. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vice Sindaco e da un numero di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, determinato ai sensi di legge con l'atto di nomina della stessa.
4. Gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri Comunali.
5. Per le deliberazioni di Giunta al fine di ovviare alle problematiche connesse alla parità di voti è riconosciuto al voto del Sindaco, o di chi presiede la seduta, in sua assenza, un valore maggiore rispetto a quello degli Assessori.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, salvo espresse disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 9 Nomina e revoca della Giunta Comunale

1. La Giunta ad eccezione del Vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti è nominata, su proposta del Sindaco, dal Consiglio Comunale, che approva gli indirizzi generali di governo.
- 1bis Con l'atto di nomina di cui al comma 1 è stabilito, ai sensi di legge, il numero di assessori che compone la Giunta comunale oltre al Sindaco e al Vicesindaco. Quando occorre tale atto deve essere accompagnato dall'attestazione di invarianza della spesa da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria. Nel periodo di durata in carica del Consiglio comunale, il numero di assessori può essere variato entro i limiti minimi e massimo previsti dalla legge.
2. Le votazioni hanno luogo per scrutinio palese e maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la Giunta si effettua esprimendo un "sì" od un "no" sulle proposte complessive formulate dal Sindaco.
3. Il Consiglio Comunale può, su proposta motivata del Sindaco, revocare uno o più assessori, con esclusione del Vicesindaco, votando con le modalità di cui al comma 2.
4. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria Comunale.

5. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco, con votazione espressa in forma palese ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e dopo il secondo scrutinio a maggioranza dei presenti, entro trenta giorni dalla vacanza.
6. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.
7. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

Art. 10 Il Sindaco

1. Il Sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovrintendente al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti; determina di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune; sovrintende alle funzioni statali e regionali conferite al Comune ed esercita funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti.
2. Il Sindaco può delegare al Vice Sindaco ed agli Assessori funzioni proprie.
3. Il Sindaco, anche nelle materie oggetto di delega, continua ad esercitare poteri di indirizzo e di controllo.
4. Oltre alle comunicazioni di legge, ove previste, agli atti di delega si dà pubblicità mediante loro affissione per il periodo di giorni quindici all'albo pretorio e mediante avviso affisso all'interno del Comune in luogo aperto al pubblico.
5. Il Sindaco nomina i rappresentanti del Comune presso enti, organismi, commissioni quando la nomina non sia espressamente riservata al Consiglio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio stesso;
6. Il Sindaco, che assume le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, pronunciando la seguente formula "Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene Pubblico"

Art. 11 Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco nel caso di assenza o impedimento temporaneo di questi e assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge.

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 12 Il Segretario dell'Ente Locale

1. Il Segretario dell'Ente locale, il cui stato giuridico è disciplinato dalla legge, esercita le funzioni di responsabile del personale e dell'attività gestionale del Comune nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente ed è nominato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di gestione associata di funzioni e di servizi.
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione, funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi e ai regolamenti. Inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, ne cura la verbalizzazione, esprime pareri di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
3. Al segretario comunale è attribuita la funzione di direzione amministrativa dell'Ente.
4. Il segretario comunale sovrintende e coordina i responsabili degli uffici e dei servizi; esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
5. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente il segretario comunale esercita l'attività di sua competenza con pieni poteri di iniziativa e di autonomia di scelta degli strumenti operativi.
6. Il segretario comunale può partecipare, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.

Art. 13 Uffici e personale

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato da regolamento che deve garantire condizioni di massima flessibilità di strutture e personale.
2. Il regolamento si attiene ai seguenti principi:
 - a) gli uffici sono ripartiti in aree di competenza amministrativa, contabile e tecnica;
 - b) più aree possono essere accorpate in unico ufficio;
 - c) nel rispetto dei requisiti 9lter9ate dalla legge è riconosciuta ai responsabili degli 9lter9a e servizi la competenza ad emanare gli atti a rilevanza esterna, in particolare i provvedimenti di concessione, autorizzazione o analoghi.

TITOLO IV I SERVIZI

Art. 14 I servizi

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali in una delle forme stabilite dall'art. 113 della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54.
2. Il Comune favorisce la gestione associata delle funzioni e dei servizi mediante delega alla Unité des Communes Valdôtaines Walser o mediante la costituzione di associazioni dei comuni o mediante le altre forme di collaborazione stabilite dalla legge.
3. Nella organizzazione dei servizi sociali il Comune valorizza le iniziative della cooperazione e del volontariato.

Art. 15 Organizzazione Territoriale e forme associative Cooperazione

1. Il Comune esercita le funzioni e i servizi comunali comunali ad esso attribuite nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla L.R. 6/2014.
2. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, è organizzata avvalendosi degli istituti previsti dalla legge, attraverso accordi e intese di cooperazione.
3. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 16
Associazionismo

1. Il Comune valorizza le libere forme associative promuovendone i rapporti con gli organi comunali e con gli uffici.
2. I rappresentanti delle associazioni e delle altre libere forme associative possono ottenere il patrocinio del Comune per attività da loro organizzate, beneficiare dei contributi e degli incentivi nel rispetto dei criteri prefissati.

Art. 17
Partecipazione popolare

1. La partecipazione popolare si realizza attraverso:
 - a) la facoltà di nomina di cittadini e di rappresentanti di associazioni nelle commissioni speciali;
 - b) l'assemblea consultiva;
 - c) le istanze, petizioni e proposte;
 - d) i referendum consultivi e propositivi.

Art. 18

Commissioni speciali

1. Le commissioni speciali sono costituite su specifici problemi e di esse possono far parte persone scelte dal Consiglio al di fuori del proprio seno, in quanto rappresentative degli interessi oggetto di esame o perché esperte della materia.
2. All'atto della costituzione il Consiglio definisce l'ambito di operatività della commissione, la composizione ed il termine per concludere i lavori.
3. Le Commissioni speciali hanno funzione consultiva e propositiva.

Art. 19

Assemblee consultive

1. Il Consiglio Comunale può decidere di far convocare, su problemi di carattere generale, assemblee consultive dei cittadini.
2. Tali assemblee possono essere convocate anche su richiesta della Giunta.
3. Alle assemblee, convocate dal Sindaco possono intervenire i residenti nel Comune, o nella frazione o località interessata, e le persone presenti che dimostrino di essere titolari di interesse qualificato rispetto alla materia in discussione.
4. L'assemblea ha rilievo consultivo e propositivo.
5. Il regolamento di cui all'art. 4 stabilisce le modalità per la convocazione dell'assemblea, i criteri di verifica dei requisiti per intervenire e quelli per le votazioni.
6. L'istituzione, con il presente Statuto, di forme tipiche di partecipazione, non esclude quelle altre attività consultive che gli organi comunali o singoli Assessori o Consiglieri ritenessero opportuno organizzare, le cui risultanze, peraltro, rimangono estranee al procedimento amministrativo per la formazione degli atti.

Art. 20
Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini, le associazioni, i comitato ed altre persone o enti che abbiano interesse qualificato possono rivolgere al Sindaco istanze o petizioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene data dal Sindaco o dal Segretario, secondo la materia, entro trenta giorni dalla presentazione, se l'oggetto della richiesta riguarda solo informativa.
3. Qualora l'oggetto dell'istanza o petizione implichi valutazione da parte di organi collegiali, la risposta è data nel termine di giorni sessanta.
4. Un numero di elettori pari al 15% del corpo elettorale del Comune può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che rientrino nelle competenze del Comune.
5. Le proposte debbono essere accompagnate da una relazione illustrativa.
6. I proponenti formulano la proposta e, previo riconoscimento a cura del Segretario comunale, provvedono al deposito presso la segreteria.

Art. 21
Referendum

1. La Giunta Comunale, la maggioranza dei Consiglieri Comunali o il 30% degli elettori possono promuovere referendum consultivi e propositivi.
2. Non possono formare oggetto di referendum le materie inerenti:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - b) personale del Comune;
 - c) tributi, bilanci, espropriazioni, appalti;
 - d) funzionamento del Consiglio Comunale;
 - e) in generale atti dovuti, anche nei loro contenuti, per effetto di legge e quelli nei quali l'attività amministrativa si esercita senza discrezionalità alcuna.

Art. 22

Procedure per i referendum

1. La proposta di referendum consultivo o propositivo ad iniziativa popolare deve essere espressa in modo chiaro, univoco ed intelligibile e deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del referendum.
2. Non possono essere indetti più di due referendum contemporaneamente.
3. La verifica sull'ammissibilità del quesito referendario, sulla sua chiarezza ed intelligibilità, sul numero e sulla regolarità delle sottoscrizioni dei soggetti proponenti è rimessa al Consiglio Comunale che delibera entro il termine di sessanta giorni da deposito della proposta referendaria.
4. I primi tre sottoscrittori della richiesta referendaria possono costituirsi in "comitato promotore" e svolgere, nei modi e secondo le procedure fissate dal regolamento, compiti di controllo e di collaborazione per l'espletamento delle procedure.
5. Il giudizio positivo di ammissione del referendum ne comporta l'indizione, da parte del Sindaco, entro i successivi novanta giorni.
6. Qualora nel periodo stabilito si abbia concomitanza con altre operazioni elettorali, il referendum è indetto entro i novanta giorni successivi.
7. Il referendum è considerato valido con la partecipazione di almeno la metà più uno dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e si intende approvato con il voto favorevole della metà più uno dei votanti.
8. Il Consiglio Comunale deve esaminare e discutere i risultati del referendum consultivo nella prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati della votazione e comunque entro due mesi dal suo svolgimento.

Art. 23

Difensore civico

1. Il Comune di GABY individua la figura del difensore civico unico in accordo con la Regione e gli altri enti locali dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser.
2. Prerogative, mezzi e rapporti del difensore civico unico con gli organi del Comune sono disciplinati dall'accordo di cui al punto 1.

Art. 24

Informazione, trasparenza, accesso agli atti, albo pretorio

Informazione

1. Il Comune assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione, anche in modalità digitale, e si organizza e agisce a tale fine utilizzando per la propria Comunicazione le modalità più appropriate, anche in ragione dell'eventuale indeterminatezza dei destinatari.

Trasparenza

1. Il Comune garantisce la trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle Risorse pubbliche.
2. La libertà di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dal Comune è garantita tramite l'accesso civico e la pubblicazione di documenti, Informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune e la loro realizzazione.

Accesso agli atti

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, nonché degli enti e delle associazioni, all'attività dell'amministrazione, il Comune e i soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali garantiscono il diritto di accesso agli atti e ai procedimenti.

Albo Pretorio on line

1. Nel sito internet Istituzionale è predisposta un'apposita Sezione destinata all'albo pretorio on-line per la pubblicazione, entro otto giorni dalla data della loro adozione, delle deliberazioni e delle determinazioni del Comune. La durata della pubblicazione è di giorni quindici, salvo diverse disposizioni di legge.

TITOLO VI

Art. 25 Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni o integrazioni, entrano in vigore il trentesimo giorno successivo all'affissione sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Albo pretorio". Lo Statuto e' inoltre pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.



A L L E G A T O A

GONFALONE DEL COMUNE DI GABY

DUCATO DI AOSTA: Leone rampante d'argento in campo nero, Leone, simbolo di valore, forza, generosità, nobiltà e coraggio.

GIGLIO-Medioevo: Fama chiara, purezza, grandezza, rinascimento.

BILANCIA: giustizia, equità.

STELLA: azioni sublimi, nobiltà gloriosa, devozione.

CROCE: vittoria, salute, libertà di fede, crociate.

COLORE ROSSO: amore tempestoso.

NERO: dolore, forza, saggezza, prudenza, pazienza, costanza.

ARGENTO: purezza, chiarezza, verità, fede, concordia.

OLIVO: pace, gloria.

QUERCIA: forza, alta nobiltà, benevolenza, longevità e meriti riconosciuti.

FRUTTI: ricompensa, abbondanza.

CORNUCOPIA: simboleggia l'abbondanza, l'agricoltura, la concordia, la felicità e la provvidenza.



ALLEGATO B

ALLEGATO B

STEMMA DEL COMUNE DI GABY

Il criterio seguito nella stesura dello stemma, rappresenta la storia del Comune di Gaby, ultimo costituito nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta, con legge regionale 31 marzo 1952 n. 1.

Lo scudo è suddiviso in quattro elementi, che rappresentano determinati momenti storici del Comune.

- 1) **Leone rampante in argento armato con unghie rosse, lingua rossa, su fondo nero**, rappresenta il Ducato di Aosta, attualmente simbolo della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Il Ducato di Aosta risale all'anno 1238. Imperatore Federico II, sotto il regno del Conte Amedeo IV figlio di Tommaso I.

"Tuncereti Ducatus Chablasu et Augustae Pretoriae, Comitatus tomen titulis sabaudiae semper postpositi". Con certezza la dignità ducale della casa Savoia onora di questo titolo con diploma dell'Imperatore Sigismondo accordato al conte Amato VIII dello il "Pacifico" il 19.2.1416.

Il 26.2.1948 il governo italiano promulga la Valle d'Aosta Regione Autonoma a Statuto Speciale.

- 2) **Bilancia su fondo verde**:

Gaby o "Uber land" sino al 31 marzo 1952 era una frazione del comune di Issime Saint-Jacques. La sua etimologia d'origine è la stessa, pertanto, Gaby "Uberland" si chiamava pure Issime St-Michel-Archange. Sotto l'episcopato di Monsignor Solar fu ordinata la separazione spirituale con Issime St-Jacques per decreto 24.11.1786. Dopo un processo che durò ottant'anni ottennero la separazione spirituale e l'erezione della chiesa, sotto il patrono di St-Michel Archange, per dar modo di assistere agli uffici divini.

Nell'iconografia cristiana, ed in particolare del sec. XIV l'arcangelo è rappresentato con elmo e armatura da cavaliere, lancia e spada fiammeggiante nell'atto di uccidere il drago, simbolo del male e con la bilancia per pesare le anime.

Il patrono di Gaby, San Michele, si festeggia il 29 settembre.

- 3) **La nobile famiglia "seigneurs del Vallaise"**:

E' la nobile famiglia che dominò su quelle terre di Gaby per VI secoli che ha lasciato gloriosi ricordi nella storia del Ducato di Aosta.

I Vallaise discendevano dal Marchese di Monferrat, ma nelle loro vene scorreva il sangue del famoso Aleram, personaggio romanesco celebre per le avventure nella tradizioni popolari.

Nei primi tempi i "seigneurs de Vallaise" occupavano nella nobiltà di Aosta

i primi ranghi , la famiglia Vallaise secondo il Chev. Aubert esisteva prima del 1200.

In effetti nella carta dell'anno 1311 apparì che i Seigneurs de Vallaise, erano già investiti da altri imperatori "d'Allemagne" come risultò per l'uguale patente consegnata a Milano l'anno 1211 dall'Imperatore "d'Allemagne" Federico II che reinvestì les Seigneurs Jacques et Arduccion l'anziano, suo nuovo "Conseigneur del Vallaise" su una parte del Canavese e specialmente sulla vallaise.

La storia si sussegue, con vari nomi del catasto, ricco di incarichi di prestigio.

L'effigie del casato di "Vallaise" era raffigurato su fondo ROSSO con sovrapposto tre fasce d'argento, quella a capo caricata da una croce zampata, accostata da due stelle uguali, ed il motto "FESTINA LENTE" (va à l'aise) adornato di corona a sostegni e svolazzi. Il motto "FESTINA LENTE" dal latino vuol indicare: muoversi affrettati lentamente, costume appropriato per la gente di montagna, portata a muoversi lentamente ma con sicurezza in tutte le imprese quotidiane.

4) Il giglio:

Dal ghiacciaio del Monte Rosa sorge il torrente Lys (l'Hellex) L'etimologia del nome di questo torrente può derivare da Leiss – da Leiso da Lesia o da Lech.

Sotto la dominazione romana e nelle carte del periodo la Valle era conosciuta con il nome "Vallis Helia". Lo storico Luiprand avrebbe decifrato nell'anno 1652 l'iscrizione al centro del ponte di Pont-Saint-Martin i motti "ad pontem Heliae".

Il poeta Giosuè Carducci nel 1865 cantò l'ode "L'ostessa di Gaby" pure ispirato dal mormorio del torrente Lys. Quindi, il giglio su fondo rappresenta la valle del Lys definizione francese che, tradotta, si denomina "Giglio" (Valle del Giglio).

Lo stemma è corredato dalla corona formata da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, ed il tutto d'argento e murato di nero. Le fronde di alloro e di quercia annodate con nastro tricolore sono contenute nel simbolo della Repubblica Italiana, adornato da svolazzi posti in armonia al complesso, che con la scritta "Commune de Gaby" in lingua francese definiscono in modo compatto l'etimologia, la storia, la coreografia del Comune di Gaby.

La giustificazione della scrittura "Commune de Gaby" in lingua francese deriva dal fatto che il francese è riconosciuto quale lingua storica (bilinguismo nella Regione Autonoma Valle d'Aosta).

